



# COMUNE DI SILVI

(Provincia di Teramo)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI  
ECONOMICI**

**APPROVATO CON  
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.04.2016**

**Regolamento comunale**  
**per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed**  
**ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici**

**CAPO I – NORME GENERALI**

- 1- Oggetto del regolamento
- 2- Definizioni

**CAPO II – CONCESSIONE DI “SOVVENZIONI”**

- 4 – Soggetti beneficiari delle sovvenzioni
- 5 – Scopo delle sovvenzioni
- 6 – Carattere delle sovvenzioni
- 7 - Procedura per l'assegnazione delle sovvenzioni
- 8 – Somministrazione delle sovvenzioni

**CAPO III – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

- 9 – Soggetti beneficiari dei contributi
- 10- Scopo dei contributi
- 11- Carattere dei contributi
- 12- **Procedure, termini e documentazione di accesso**
- 13- Erogazione dei contributi

**CAPO IV – ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE DI MINIMO VITALE CON**  
**INSERIMENTO IN STAGE DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO AL LAVORO**

- 14- Principi e finalità della concessione di “Assistenza economica” o “erogazione del minimo vitale con stage di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro”
- 15- Caratteristiche degli interventi
- 16- Soggetti beneficiari
- 17- Parametri minimi di reddito disponibile
- 18- Accesso agli interventi e procedure per l'assegnazione
- 19- Motivi di esclusione

**CAPO V – ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

- 20- Soggetti beneficiari di vantaggi economici
- 21- Scopo della concessione di vantaggi economici
- 22- natura del vantaggio economico
- 23- Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale
- 24- Procedure per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

**CAPO VI – NORMA FINALE**

## CAPO I NORME GENERALI

### Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità
  - a) la concessione di sovvenzioni;
  - b) la concessione di contributi;
  - c) la concessione di assistenza economica;
  - d) erogazione di minimo vitale con inserimento in stage di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
  - e) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:
  - a) per *“concessione di sovvenzioni”* si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
  - b) per *“concessione di contributi”* si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, turistici, culturali, ricreativi, sportivi, ecc.;
  - c) per *“concessione di assistenza economica”* si intende: ogni prestazione economica, sia in denaro che in servizi, a favore di singoli, o di nuclei familiari, le cui condizioni economiche non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure in stato di bisogno straordinario, al fine di promuovere l'autonomia;
  - d) per *“Erogazione di minimo vitale con inserimento in stage di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro”* si intende: - L'erogazione di un contributo in denaro dietro ammissione e successiva partecipazione ad uno stage di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro con prestazione di servizi di pubblico interesse nell'ambito delle Cooperative Sociali operanti sul territorio comunale, inserimento all'interno di un Settore dell'Ente o all'inserimento in attività produttive presenti sul territorio del Comune. Tale forma di assistenza è riservata a capifamiglia, a giovani, a donne o persone sole che sono in condizione di svantaggio socio-economico e/o in comprovato stato di bisogno. L'intervento è finalizzato a contrastare la povertà ed il disagio sociale e a garantire e soddisfare i bisogni primari dell'individuo così come garantirgli partecipazione attiva alla vita sociale. A tale forma di assistenza si accede su progetto dei servizi sociali e previa approvazione del progetto di recupero da parte dell'apposita Commissione.
  - e) Per *“Attribuzione di vantaggi economici”* si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le *“Collaborazioni”* ed i *“patrocini”* senza concessioni in denaro .

### Art. 3 – Commissione Comunale– (articolo Abrogato)

## CAPO II

### CONCESSIONE DI “SOVVENZIONI”

#### **Art. 4 – Soggetti beneficiari delle “Sovvenzioni”**

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
  - a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche;
  - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrativa, rilevante importanza sociale.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **Art. 5 – Scopo delle “sovvenzioni”**

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al proseguimento di un pubblico interesse.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio la lotta alla tossicodipendenza, l’assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente alla popolazione amministrata.

#### **Art. 6 – Carattere delle “sovvenzioni”**

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
  - a) *Straordinario*: quando sono oggetto d’un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
  - b) *Continuativo*: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

#### **Art. 7 – Procedura per l’assegnazione delle “Sovvenzioni”**

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune almeno 90 giorni prima dell’inizio dell’intervento dell’anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
  - a) l’oggetto dell’iniziativa;
  - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
  - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
  - d) l’indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
  - e) l’indicazione dell’entità dell’intervento richiesto.
3. Comma ABROGATO.
4. Comma ABROGATO.

5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta **del Responsabile del Servizio**.
6. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

### **Art. 8 – Somministrazione delle “sovvenzioni”.**

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

## CAPO III

### CONCESSIONE DI “CONTRIBUTI”

#### **Art. 9 – Soggetti beneficiari dei “contributi”**

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera *b*);
  - a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche;
  - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **Art. 10 – Scopo dei “contributi”**

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati, interventi di promozione turistica, culturale, sociale e sportiva del territorio, ivi compresi interventi a favore dell'associazionismo e dello sport, gli interventi possono prescindere delle territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

#### **Art. 11 – Carattere dei “contributi”**

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
  - a) *straordinario*: in caso di intervento “una tantum” teso a sanare situazioni eccezionali;
  - b) *continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari;
2. Le concessioni di cui alla lettera *a*) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera *b*) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

#### **Art. 12 – Procedure, termini e documentazione di accesso**

- L'Ente rende di pubblica conoscenza la possibilità, le condizioni e le procedure di acquisizione dei benefici previsti dal presente regolamento utilizzando mezzi propri ed i normali strumenti di comunicazione, tra gli altri, comunicati stampa e la pubblicazione sul sito web dell'Ente.
- Apposito avviso, contenente i tempi e le modalità procedurali, è pubblicato all'albo pretorio comunale almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
  - Specifiche campagne informative promozionali sono attivate quando i benefici sono erogati per stimolare e sostenere la partecipazione di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di obiettivi e progetti mirati rientranti nei programmi dell'Ente.

Le domande, indirizzate al Sindaco e redatte su apposito modello predisposto dall'Ente in sede di pubblicazione del bando di cui al precedente comma 1, devono contenere le informazioni e la

documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti previsti dal regolamento e a dimostrare la natura e le caratteristiche della attività e delle iniziative oggetto della richiesta.

**A)** I soggetti interessati devono presentare al Comune apposita domanda entro:

- Il **30 aprile e 30 ottobre** di ogni anno per le iniziative da svolgersi rispettivamente nel 2° semestre dell'anno corrente o nel 1° semestre dell'anno successivo. Le istanze devono contenere ogni notizia ed informazione utile ad una corretta valutazione della rilevanza comunale delle iniziative e manifestazioni, nonché dell'interesse perseguito, oltre al piano dei costi e l'indicazione di eventuali contributi richiesti ed ottenuti;
- Contenere ogni altra notizia utile.

**B)** Le domande rivolte ad acquisire benefici per l'attività generale devono essere comunque corredate di:

- 1) copia dello statuto del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente;
- 2) copia dell'ultimo bilancio di esercizio con le relazioni che lo accompagnano;
- 3) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, dei relativi destinatari e fruitori, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e di quelli ricavabili dalle attività a pagamento.

**C)** Le istanze relative a specifiche attività o iniziative devono, in ogni caso, essere accompagnate da:

- 1) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche della attività, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
- 2) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

**D)** I servizi comunali possono richiedere ai soggetti interessati la documentazione integrativa utile alla migliore conoscenza della attività e alla precisa definizione della istruttoria.

### **Art. 13 – Erogazione dei “contributi”**

1. Le provvidenze indicate sono deliberate dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, su proposta **del Responsabile del Servizio** entro i limiti degli stanziamenti del bilancio annuale, in coerenza con le linee generali a tale riguardo stabilite dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio stesso e nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle presenti disposizioni.

2. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

3. Gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

4. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

5. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 3, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto, e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

6. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

7. Le esclusioni sono anch'esse decise dalla Giunta con provvedimenti motivati da comunicarsi ai soggetti interessati entro 30 gg. dall'adozione del provvedimento da parte della Giunta.

**CAPO IV**  
**“ASSISTENZA ECONOMICA”**  
**“EROGAZIONE DI MINIMO VITALE CON STAGE DI INSERIMENTO O**  
**REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO MEDIANTE INSERIMENTO IN UN**  
**PROGETTO LAVORATIVO COSTITUITO DALLA PRESTAZIONE IN FORMA DI**  
**COLLABORAZIONE IN FAVORE DELL’ENTE, DELLE COOPERATIVE E/O ATTIVITA’**  
**PRODUTTIVE PRESENTI NEL COMUNE**

**Art. 14 – Principi e finalità della concessione di “Assistenza economica” o “erogazione del minimo vitale con stage di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro”**

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera c), l’Amministrazione Comunale intende evitare di dare risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o di esclusione ed emarginazione sociale e garantire quanto dettato dall’art. 38 della Costituzione ed in particolare del primo comma: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”;
2. Ogni intervento, pertanto dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni
3. Gli interventi di cui al presente capo sono istituiti in osservanza a quanto stabilito al Capo III del D.P.R. 616/77 che definisce: “Le funzioni amministrative relative alla - beneficenza pubblica- concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forma di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale” (art. 22).  
“Sono comprese nelle attività amministrative di cui all’articolo precedente le attività relative:
  - a) all’assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
  - b) all’assistenza post penitenziaria;
  - c) agli interventi in favore dei minori soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa civile;
  - d) agli interventi di protezione sociale di cui agli artt. 8 e seguenti della legge 20.02.1958, n. 75 (art. 23)

Ai sensi della L. 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” recante norme per la realizzazione, sul territorio, del sistema integrato dei servizi sociali, l’integrazione sociale e lavorativa di persone in condizioni di svantaggio socio-economico con l’inserimento in un progetto lavorativo costituito dalla prestazione in forma di collaborazione in favore dell’Ente, delle Cooperative e/o attività produttive presenti nel Comune, riservato a capifamiglia, giovani, donne, persone sole, è finalizzato a contrastare il disagio e la povertà e a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni primari così come partecipazione attiva alla vita sociale.

**Art. 15 – Caratteristiche degli interventi**

1. Gli interventi di **“assistenza economica”**
  - a) possono essere erogati in denaro per garantire condizioni di vita accettabili e/o sopperire ad impellenti esigenze abitative
  - b) possono essere erogati in servizi (interventi di cura ed igiene della persona, della casa, trasferimento presso strutture sanitarie per cicli terapeutici ecc.)



- c) possono essere concessi in natura attraverso la concessione di buoni spesa, buoni mensa scolastica, buoni libro, buoni medicinali, ticket restaurant ed eventuali altre forme;
- d) sono diretti a singoli o a nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure in stato di bisogno straordinario, o in situazione di impellenti esigenze momentanee, al fine di promuoverne l'autonomia ed evitare situazioni di emarginazione o esclusione sociale;
- e) i contributi economici possono essere erogati direttamente al titolare o quietanzati a terzi (Enti creditori o altri) con delega autenticata secondo le modalità di legge, da parte del beneficiario;
- f) la natura dell'intervento è da ritenersi temporanea;
- g) in caso di permanenza dello stato di indigenza o di bisogno è necessario reinterare la richiesta di intervento.

## **2. L'erogazione del minimo vitale con stage di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro**

- 1) E' riservato ai capifamiglia, ai giovani, alle donne, alle persone sole. A tale intervento si accede mediante progetto personalizzato di recupero presentato dai Servizi sociali comunali e approvazione dell'apposita Commissione
- 2) Sono ammessi un massimo di 20 persone residenti nel Comune di Silvi;
- 3) Esso è finalizzato all'inserimento in un progetto lavorativo costituito dalla prestazione di una forma di collaborazione in favore dell'Ente, delle Cooperative e/o delle attività produttive presenti sul territorio.
- 4) La partecipazione e la collaborazione dimostrata nel progetto di recupero personalizzato consente di beneficiare di un assegno mensile fissato in Euro 500,00 mensili da versarsi in mensilità posticipate.
- 5) La partecipazione al progetto ha durata non superiore ai 3 (tre) mesi, rinnovabile al massimo per successivi mesi 3 (tre), nell'arco dell'anno solare.
- 6) Il numero massimo dei beneficiari ammessi, in contemporanea è di 20 persone.
- 7) La partecipazione al progetto non instaura alcun rapporto di dipendenza o collaborazione, a nessun titolo, tra il beneficiario e la Cooperativa, tra il beneficiario e il Comune, tra il beneficiario e l'unità produttiva, trattandosi di un intervento di assistenza.
- 8) La partecipazione al progetto da parte del beneficiario comporta il rispetto delle norme di buona condotta e delle regole comportamentali aziendali interne al Comune, alla singola Cooperativa o Unità produttiva.
- 9) Alla Cooperativa, alla Unità produttiva o al Funzionario responsabile del Settore Comunale a cui è assegnato il beneficiario, sono affidati i compiti di coordinamento, controllo e verifica del grado di partecipazione del lo stesso.
- 10) La Cooperativa, la Unità produttiva o il Funzionario responsabile del Settore Comunale a cui è assegnato il beneficiario, dovrà rimettere al Comune di Silvi settore Affari Sociali relazioni mensili sull'andamento del Progetto,
- 11) Il beneficiario sarà costantemente seguito, nel suo percorso di recupero, dall'Assistente Sociale dei Servizi Sociali
- 12) L'eventuale segnalazione da parte della Cooperativa o dall'Unità produttiva o dal Funzionario responsabile del Settore Comunale a cui è assegnato il beneficiario, di eventuali disguidi o problemi creati dallo stesso, o la sua ingiustificata partecipazione al Progetto, così come la segnalazione dell'Assistente Sociale di eventuali inadempienze, costituisce motivo di esclusione dai benefici.

## **Art. 16 – Soggetti beneficiari**

### **1. Assistenza Economica:**

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi i residenti iscritti all' anagrafe del Comune e coloro che occasionalmente presenti o dimoranti nel territorio comunale, si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili.

2. **Erogazione Minimo Vitale e Stage di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro**

Hanno diritto a presentare domanda per questa forma di assistenza:

a) i residenti nel Comune di Silvi.

3. Le persone di cui al precedente comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

**Art. 17 – Parametri minimi di reddito disponibile**

1) Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di situazione economica familiare inferiore al minimo vitale.

2) Per “minimo vitale” si intende il valore di reddito minimo, rapportato al numero dei componenti della famiglia, al di sotto del quale la singola persona o il nucleo familiare si considerano non in grado di soddisfare le necessità primarie e fondamentali della vita.

3) Il valore economico del “minimo vitale” per il singolo è pari all'importo annuo della pensione integrata al minimo INPS (importo mensile per 13 mensilità).

4) Per i nuclei familiari composti da più di un soggetto, al fine dell'individuazione del minimo, si applica la scala parametrica di seguito riportata:

Numero Componenti il nucleo familiare	Scala parametrica
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Da 6 in poi	0,35 per ogni ulteriore componente oltre i 5 + 2,85

5. La soglia della pensione integrata al minimo INPS, si intende aggiornata annualmente sulla base dei dati ufficiali INPS.

6. Ai fini del calcolo del tetto massimo stabilito per l'accesso, di cui ai precedenti commi, si considerano, per tutti i componenti il nucleo familiare, determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, il reddito ISE, come risultante dall'attestazione definitiva, i redditi soggetti a tassazione separata e i redditi non soggetti a tassazione: rendite INAIL, pensioni di guerra, pensione estera, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza ai minori disabili, invalidità civile, assegno sociale e pensione sociale (quest'ultimi calcolati senza tener conto dell'integrazione al minimo) nonché i diversi benefici economici, percepiti nell'annualità di riferimento, sulla base del presente Regolamento o in forza di altre normative regionale e/o nazionali ( borse di studio, quota mantenimento per i figli, ecc.).

7. Atteso che il reddito ISE risulta già decurtato dell'importo totale o parziale del canone di locazione, ai fini del calcolo del minimo vitale, si procederà alla sottrazione dell'ammontare totale o parziale del canone, con riferimento all'annualità reddituale dichiarata e purché in quell'anno il contratto di locazione risulti regolarmente registrato. In ogni caso, la detrazione per canone di locazione non potrà essere superiore a €uro 5.000,00.

8. La somma dei redditi/benefici, di cui al punto precedente, non dovrà risultare superiore al minimo vitale, calcolato secondo quanto previsto dalla scala parametrica di cui al punto 4.

## **Art. 18 – Accesso agli interventi e procedure per l'assegnazione**

1. La richiesta deve essere presentata per scritto dall'interessato su apposito modulo allegando la documentazione richiesta nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

1. Il Settore Affari sociali, acquisita la richiesta, ne invia copia al Comando di Polizia Municipale per gli accertamenti e all'Assistente Sociale competente.
2. L'Assistente Sociale effettua il colloquio con il cittadino richiedente e la visita domiciliare, stila una relazione e formula una proposta di assistenza economica o un progetto di recupero personalizzato con erogazione del minimo vitale e stage di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, oppure proposta di diniego.
3. La richiesta, debitamente istruita, completa di relazione e proposta dell'Assistente Sociale e di accertamento del Comando di Polizia Municipale, viene trasmessa **al Responsabile del Servizio** per l'esame del caso e la formulazione del relativo parere di ammissibilità o esclusione.
4. In base alle disponibilità economiche di bilancio, il funzionario responsabile del settore, effettuate le verifiche e i controlli di competenza, predispone gli atti di erogazione o di diniego, informando il cittadino a mezzo comunicazione scritta.
5. In casi di particolare urgenza è possibile, su proposta dell'Assistente sociale, o del Sindaco, con provvedimento motivato, erogare contributi urgenti a mezzo economo.
6. Le concessioni di cui al precedente comma dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio.
- 7.

## **Art. 19 – Motivi di esclusione**

Rappresentano motivi espressi di esclusione dall'accesso alle forme di assistenza di cui al presente capo:

- a) reddito del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
- b) possesso di risparmi, rendite capitali, fondi, ecc.
- c) proprietà di beni immobili oltre l'abitazione del richiedente;
- d) possesso di automezzi di valore, che non siano indispensabili strumenti di lavoro o di trasporto di persone invalide;
- e) tenore di vita accertato non conforme alla situazione dichiarata;
- f) mancanza di collaborazione da parte dell'utente ai progetti di recupero per l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro;
- g) mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta;
- h) esistenza di persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile che non ottemperino a tale obbligo senza produrre all'Ente documenti giustificati;
- i) sovrapposizione di più richieste per la stessa finalità;
- j) Carenza di disponibilità del bilancio comunale.

## **CAPO V**

### **ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

#### **Art. 20 – Soggetti beneficiari di “vantaggi economici”**

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
  - a) le persone fisiche;
  - b) le persone giuridiche;
  - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **Art. 21 – Scopo della concessione di “vantaggi economici”**

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

#### **Art. 22 – Natura del “vantaggio economico”**

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
  - A) al godimento di un bene comunale mediante:
    - a. - la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
    - b. - la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
    - c. - la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
  - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
    - b. - pubblico trasporto;
    - b. - trasporto scolastico;
    - b. - mensa;
    - b. - attività sportive gestite dal Comune;
    - b. - assistenza domiciliare
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali;

#### **Art. 23 – Procedure per ottenere il “godimento di un bene comunale”**

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
  - a) dei motivi della richiesta;
  - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
  - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
  - d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi;
2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale di un bene non è richiesto il contratto.
5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

#### **Art. 24 – Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo**

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.
2. La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale.

## **CAPO VI**

### **NORMA FINALE**

Il regolamento comunale “ Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 196 del 13.05.1993 come modificato dalla delibera di C.C. n. 44 del 06.08.2003 e n. 35 del 30.03.2010, e ogni altra disposizione contenuta in altri provvedimenti del Comune che siano in contrasto con il presente regolamento sono abrogate dall’entrata in vigore di quest’ultimo.